

revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2007 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 105,69;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2006 pari al 2%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 105,69 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 107,80.

Roma, 7 febbraio 2008

*Il Ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'economia  
e delle finanze*  
CANZIO

*Il capo Dipartimento  
delle politiche di sviluppo  
del Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
AMBROSIO

08A01317

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 febbraio 2008.

**Recepimento della direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/CE. Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le direttive 91/322/CEE e 200/39/CE.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E  
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2005, n. 25 ed in particolare l'art. 72-terdecies, comma 2, che

prevede che siano stabiliti valori limite di esposizione professionale tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione della Unione europea;

Visto il decreto del 26 febbraio 2004 dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, con cui è stato sostituito l'Allegato VIII-ter del decreto legislativo n. 626/1994;

Vista la direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 che stabilisce una seconda lista di valori limite indicativi;

Ritenuto necessario procedere all'integrazione dell'Allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche all'Allegato della direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 al fine di elevare il livello di tutela della salute dei lavoratori;

Sentito il Ministero dello sviluppo economico;

Sentite le parti sociali;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 dicembre 2007;

Decretano:

Art. 1.

1. L'allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dal decreto 26 febbraio 2004, è integrato dall'unito elenco di valori limite di esposizione professionale che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per i seguenti agenti chimici: Acetonitrile, Isopentano, Pentano, Cicloesano, Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e Composti di Cromo inorganico (III) (non solubili), per i quali è previsto un valore limite di esposizione professionale inferiore a quello previsto dalla direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006, il termine di adeguamento è differito di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire un'adeguata attuazione delle misure specifiche di protezione e di prevenzione di cui all'art. 72-sexies, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Roma, 4 febbraio 2008

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
DAMIANO

*Il Ministro della salute*  
TURCO

**Allegato VIII – ter D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626**  
**secondo elenco di VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE**  
 (articolo 72 – ter, comma 1, lettera d) D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626)

EINECS <sup>(1)</sup>	CAS <sup>(2)</sup>	NOME DELL'AGENTE CHIMICO	VALORE LIMITE				NOTAZIONE <sup>(3)</sup>
			8 ore <sup>(4)</sup>		Breve Termine <sup>(5)</sup>		
			mg/m <sup>3</sup> <sub>(6)</sub>	ppm <sub>(7)</sub>	mg/m <sup>3</sup> <sub>(6)</sub>	ppm <sub>(7)</sub>	
200-193-3	54-11-5	Nicotina	0,5	—	—	—	Pelle
200-579-1	64-18-6	Acido formico	9	5	—	—	—
200-659-6	67-56-1	Metanolo	260	200	—	—	Pelle
200-830-5	75-00-3	Cloroetano	268	100	—	—	Pelle
200-835-2	75-05-8	Acetonitrile	35	20	—	—	Pelle
201-142-8	78-78-4	Isopentano	2 000	667	—	—	—
202-716-0	98-95-3	Nitrobenzene	1	0,2	—	—	Pelle
203-585-2	108-46-3	Resorcinolo	45	10	—	—	Pelle
203-625-9	108-88-3	Toluene	192	50	—	—	Pelle
203-628-5	108-90-7	Monoclorobenzene	23	5	70	15	—
203-692-4	109-66-0	Pentano	2 000	667	—	—	—
203-716-3	109-89-7	Dietilammina	15	5	30	10	—
203-777-6	110-54-3	n-Esano	72	20	—	—	—
203-806-2	110-82-7	Cicloesano	350	100	—	—	—
203-815-1	110-91-8	Morfolina	36	10	72	20	Pelle
203-906-6	111-77-3	2-(2-Metossietossi)etanolo	50,1	10	—	—	Pelle
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butossietossi)etanolo	67,5	10	101,2	15	—
204-696-9	124-38-9	Anidride carbonica	9 000	5 000	—	—	—
205-483-3	141-43-5	2-Amminoetanolo	2,5	1	7,6	3	Pelle
205-634-3	144-62-7	Acido ossalico	1	—	—	—	—
206-992-3	420-04-2	Cianammide	1	—	—	—	Pelle
207-343-7	463-82-1	Neopentano	3000	1000	—	—	—
215-236-1	1314-56-3	Pentaossido di fosforo	1	—	—	—	—
215-242-4	1314-80-3	Pentossifuro di difosforo	1	—	—	—	—
231-131-3		Argento (composti solubili come Ag)	0,01	—	—	—	—
		Bario (composti solubili come Ba)	0,5	—	—	—	—
		Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili)	0,5	—	—	—	—
231-714-2	7697-37-2	Acido nitrico	—	—	2,6	1	—
231-778-1	7726-95-6	Bromo	0,7	0,1	—	—	—
231-959-5	7782-50-5	Cloro	—	—	1,5	0,5	—
232-260-8	7803-51-2	Fosfina	0,14	0,1	0,28	0,2	—
	8003-34-7	Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)	1	—	—	—	—
233-060-3	10026-13-8	Pentacloruro di fosforo	1	—	—	—	—

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.

(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).

(3) Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la Pelle.

(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.

(5) Un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non deve avvenire e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

(6) mg/m<sup>3</sup>: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa.

(7) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m<sup>3</sup>).

08A01347